

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3045

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOLAROLI, BULLERI, BORGHINI, GRILLI, PRANDINI,
SANFILIPPO, MONTECCHI**

Presentata il 21 luglio 1988

Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che la Corte di cassazione a sezioni unite con una recente sentenza in merito ad una causa sollevata dal Ministero delle finanze contro l'Istituto autonomo case popolari di Ravenna ha dichiarato « beni non strumentali » gli alloggi dello IACP, equiparandoli così sostanzialmente al patrimonio delle società immobiliari.

A favore degli IACP, invece, si sono pronunciati numerosi consigli tributari e la stessa Commissione centrale.

Di fronte al rischio di dover pagare l'imposta ILOR sui fabbricati (per quelli che non usufruiscono più dell'esenzione venticinquennale) vi è stata una protesta degli stessi istituti in quanto ciò compor-

terebbe un onere stimato attorno ai 250 miliardi di lire.

La Commissione ambiente della Camera con una risoluzione approvata all'unanimità ha impegnato il Governo ad adottare con urgenza le necessarie iniziative volte a confermare la strumentalità immobiliare degli IACP, esonerandoli così dal pagamento dell'ILOR, che ha, come presupposto, la sussistenza di un reddito fondiario che, di fatto, gli IACP non hanno.

Sono inoltre alla attenzione della Commissione lavori pubblici proposte di legge recanti norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi.

Per questo si propone la seguente proposta di legge al fine anche di inserire nei provvedimenti che si discuteranno e si adotteranno le cooperative edilizie a proprietà indivisa data la loro affinità con gli Istituti autonomi delle case popolari.

Infatti non vi è dubbio che gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa sono da qualificarsi certamente come beni strumentali in quanto per realizzare le proprie finalità, che è l'assegnazione in godimento ai soci di case popolari ed economiche, gli immobili rappresentano il mezzo, lo strumento per realizzare la prestazione di servizio nei confronti dei soci.

Inoltre ricordiamo che in base a quanto disposto dall'articolo 26 lettera c) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 la cooperativa in caso di scioglimento deve devolvere l'intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

Questo per ribadire, ove ne fosse necessario, la « funzione pubblica » svolta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa che sia di fatto che di diritto possono essere equiparate agli Istituti autonomi delle case popolari.

Ciò nella certezza della sensibilità verso il patrimonio essenziale rappresentato dalle cooperative a proprietà indivisa e in considerazione dell'esigenza di consolidarlo, espanderlo ed innovarlo nell'interesse delle popolazioni e delle famiglie in condizioni economiche più deboli. Dalla cooperazione edilizia a proprietà indivisa viene infatti una risposta efficace, economicamente e socialmente valida, in grado di integrare la risposta pubblica in tema di abitazioni per i soggetti sociali più deboli.

Onorevoli Colleghi, è auspicabile quindi che con sollecitudine questo provvedimento venga esaminato ed approvato, anche inserendolo nelle proposte già all'attenzione della Commissione ambiente della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli immobili di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa devono intendersi beni strumentali ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 2.

1. Le sanzioni previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, limitatamente all'imposta locale sui redditi.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 non danno luogo a rimborso di imposte pagate, né a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano impregiudicati gli effetti di decisioni di commissioni tributarie o di sentenze divenute definitive o passate in giudicato.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.